REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FISASCAT-CISL

TESTO AGGIORNATO ALLE MODIFICHE APPROVATE
DAL CONSIGLIO GENERALE FISASCAT-CISL
DEL 6 E 7 MAGGIO 2026



PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

CAPITOLO I

Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla FISASCAT deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata, a scelta dello stesso anche in modalità on line, alla Segreteria del Sindacato della Federazione territorialmente competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante iscritto che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria della Federazione territorialmente competente può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante iscritto, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della FISASCAT Nazionale, che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione va fatta alla Federazione sindacale nel cui territorio di competenza si svolge la propria attività lavorativa.

In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'articolo 31 della legge 300/70 ed all'articolo 3 del decreto legislativo 564/96.

Il programma per la gestione on line degli iscritti predisposto dalla Confederazione costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture FISASCAT.

Articolo 3

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi. All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto FISASCAT gli iscritti espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione Sindacale Territoriale o al Consiglio Generale Regionale o Interregionale della Federazione Sindacale Regionale regionalizzata o Interregionale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo/ Consiglio Generale medesimo.

Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, per essere riammessi, dovranno presentare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale della Federazione Territoriale, Regionale regionalizzata o Interregionale a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.

La ratifica della struttura avverrà nell'Organismo Comitato Direttivo/Consiglio Generale in cui era espletata la funzione.

CAPITOLO II

La Federazione Nazionale

Articolo 5

La Federazione Nazionale esercita le seguenti competenze:

elegge nei propri congressi le/i delegate/i ai congressi delle strutture orizzontali;

partecipa, di norma con la/il propria/o Segretaria/o Generale, alle riunioni degli Organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;

stabilisce il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolge la funzione ispettiva e sindacale;

attua le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.
Il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale di categoria ha giurisdizione e competenza anche sui sindacati aderenti alla FISASCAT CISL, sulle FST, FSR e FSI.

CAPITOLO III
Le incompatibilità funzionali

Articolo 6

Al fine di dare piena Attuazione ai principi contenuti negli articoli 27 e 28 dello Statuto della FISASCAT, nonché di prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:
a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
b) candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.
c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche, nonché in associazioni che svolgano attività interferenti con l'attività sindacale.

Articolo 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto, s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organismi che, per aver assunto uno qualsiasi degli incarichi indicati dagli articoli 27 e 28 dello Statuto della FISASCAT e degli articoli 8, 9 e 10 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL e della FISASCAT. Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Probiviri della Federazione, che decide secondo la procedura del presente Regolamento.

Articolo 8

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria della Federazione le cariche di:
a) componente della Segreteria Confederale, di Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunta/o delle USR-USI;
b) componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori;
c) Segretaria/o Generale e Segretaria/o Generale Aggiunta/o di UST;
d) componente di Segreteria di UST;
e) componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria di prima e seconda affiliazione.
Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di:
1) componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti
2) componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.
Inoltre, sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di Federazione di categoria regionale con quelli di Segreteria di Federazione territoriale con più di 6 mila iscritte/i.
In via transitoria e comunque non oltre il XXI Congresso confederale, viene consentita la deroga alla "incompatibilità" prevista al comma 4 del presente articolo, ove pervenga apposita e motivata richiesta alla Federazione Nazionale che giustifichi esaurientemente la riferita deroga accompagnata da una relazione sulla sostenibilità economica e dal conforme parere del Collegio dei Sindaci della Federazione interessata.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 10, vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Organizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

Sono enti collaterali alla FISASCAT quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui Organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Federazione.
Sono associazioni collaterali quelle le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della FISASCAT e le associazioni formalmente promosse dalla Federazione nella fase costituente, anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.
Sono a queste ultime equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. di categoria e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la FISASCAT ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale.
Sono società collaterali alla FISASCAT le società di capitali le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Federazione nazionale e finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari della stessa.

Articolo 10

Sono inoltre incompatibili:
a) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi in Organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;
b) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentate titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL.
Sono compatibili:
a) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per Legge la presenza di una rappresentanza sindacale.
b) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche.
c) gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.
L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.
Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria.

Articolo 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola di esse con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.
Anche chi viene eletto o assuma incarichi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 6 del presente Regolamento deve esercitare analoga opzione. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Il candidato alle cariche istituzionali di cui all'articolo 6 lettera b) del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Gli iscritti dimissionari o decaduti ai sensi del citato articolo 6 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di seguito indicati:
a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato a livello regionale;
c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato, se questo è stato esercitato ad un livello superiore al Regionale/Interregionale.
Per quanto concerne l'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, valgono le norme dell'articolo 11 del Regolamento Confederale.

Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.
I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione **diretta (pensione di vecchiaia, pensione anticipata)**.
Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.
Spetta alle Segreterie Regionali/Interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'Organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta decadenza.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 dello Statuto della FISASCAT e in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:
a) per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunti, di Federazione Regionale e di Federazione Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni);
b) per la/il Segretaria/o Generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale.
La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.
Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.
La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello, per tre mandati, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.
Analogamente, ai fini dell'applicazione degli articoli 17 e 18 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri è di tre mandati (12 anni).

CAPITOLO IV
La designazione dei rappresentanti FISASCAT

Articolo 14

I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni designati dalla FISASCAT sono tenuti a relazionare periodicamente alla Segreteria circa l'attività svolta, coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli indirizzi dell'Organizzazione.
Il mancato adempimento di dette norme di comportamento viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo per i provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'eventuale revoca del mandato. Per le FST, FSR/FSI tali provvedimenti vengono assunti dalle Segreterie delle medesime federazioni.
Le nomine avverranno avuta presente la compatibilità con l'articolo 10 del presente Regolamento con l'esigenza di assicurare:

a) la piena autonomia del sindacato;
b) il più alto grado di competenza e professionalità;
c) la massima funzionalità degli Organismi sindacali.

Articolo 15

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate da apposite norme fissate nei Regolamenti Economici approvati dal Comitato Esecutivo Confederale e recepito dagli Organismi della Federazione (dirigenti e operatori).

PARTE II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO V

Validità delle sedute e votazioni

Articolo 16

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli Organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 17

Le votazioni negli Organismi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.
Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.

Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, comitato esecutivo, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti designati del consiglio generale, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono i dirigenti da eleggere nelle suddette cariche o i rappresentanti da designare.
Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi regolamenti, senza presentazione di formali candidature.
La/Il Segretaria/o Generale e i componenti l'Organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli Organismi da eleggere.
Nelle strutture della FISASCAT a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.
Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni del Comitato Esecutivo od Organismi similari, con il voto dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale, indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori. Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.
Sempre per l'elezione del Comitato Esecutivo o Organismi similari, con il voto unanime dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

CAPITOLO VI
Dimissioni dagli Organismi
Articolo 20

Le dimissioni dagli Organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamenti, vanno presentate per iscritto e discusse dall'Organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte.
Sino a tale data esse non sono esecutive.
Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VII
Modalità di svolgimento delle riunioni
Articolo 21

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli Organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per la trattazione delle materie in discussione.
I singoli componenti degli Organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 22

Le assenze dalle riunioni degli Organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.
I componenti degli Organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VIII
Il coordinamento
Articolo 23

Le strutture orizzontali, ai fini dell'effettuazione della convocazione degli Organismi di cui all'articolo 22 dello Statuto della FISASCAT, devono invitare gli Organismi di categoria competenti a procedere a tale convocazione.
In caso di inadempienza la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.
Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse senza l'obbligo di adottare delibere.
Le Federazioni Regionali/Interregionali e Territoriali sono tenute ad informare la Federazione Nazionale delle riunioni dei loro Organismi direttivi inviando copia della convocazione.

CAPITOLO IX
Violazioni
Articolo 24

Nelle ipotesi previste dall'articolo 20 dello Statuto della FISASCAT, la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.
Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il competente Collegio dei Probiviri della Federazione per l'inizio dell'azione disciplinare.
In tale ipotesi il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

COMMISSARIAMENTO E REGGENZA

Articolo 25

La/Il commissaria/o di cui all'articolo 23 dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli Organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare 1 (uno) anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli Organismi, anche per instabilità politica, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 (sei) mesi.

La proroga è concessa qualora il commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli Organismi.

Al termine del mandato, ove gli Organismi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o decaduto sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli Organismi nel termine improrogabile di giorni 90 (novanta) dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Il termine di 15 giorni, di cui all'articolo 23 dello Statuto, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

La/Il commissaria/o durante il proprio mandato compie tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio dei Probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio dei Probiviri della Federazione è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento.

Articolo 25-bis

La/Il Reggente, di cui all'articolo 24 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'Organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione del dirigente o dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della Federazione Nazionale a cui è stata richiesta la reggenza.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di Organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il Reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i Generali dallo Statuto e dall'articolo 6 del presente Regolamento.

Non potrà assumere la carica di reggente chi abbia già ricoperto all'interno della stessa struttura incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o, componente di segreteria.

PARTE III

GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO X

Il Congresso Nazionale

Articolo 26

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso Nazionale, emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al trenta per cento.

Al fine di realizzare Organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni a tutti i livelli dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale di candidate/i di ambo i generi.
I Regolamenti prevederanno, altresì, un'adeguata percentuale di presenza di delegati, giovani under 35, e delegati immigrati.

IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 27

Il Consiglio Generale è composto:
a) da 118 componenti eletti in sede di Congresso Nazionale;
b) da 93 rappresentanti regionali eletti dai Consigli Generali delle singole strutture regionali o province autonome interessate, su base proporzionale risultante dai quozienti contenuti nelle medie congressuali comunicate dalla Confederazione. I posti non coperti dai resti interi vengono assegnati alle Regioni o Provincie autonome con i resti maggiori;
c) da un rappresentante per ogni Regione o Provincia a Statuto autonomo, anche se accorpate ad altre regioni, nella persona del Dirigente Regionale responsabile comunque denominato.
Per quanto riguarda il punto a), va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente articolo 26. Nella composizione delle liste nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti.
Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto.
Nel caso in cui la vacanza si verifichi tra i rappresentanti regionali, di cui alla lettera b), il nuovo rappresentante sarà eletto dal Consiglio Regionale/Interregionale interessato.

Articolo 28

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale, di cui ai punti b) e c) dell'articolo precedente o la responsabile del Coordinamento donne e politiche di genere venga eletta/o componente la Segreteria Nazionale ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi dalla carica di Segretario Nazionale.
I componenti di diritto del Consiglio Generale, di cui al comma precedente, se eletti in Segreteria Nazionale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 29

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente quello della chiusura del Congresso e comunque entro 20 (venti) giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 30

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dallo Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
La Segreteria Nazionale invia di norma almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.
La convocazione straordinaria prevista dallo Statuto è effettuata dalla Segreteria Nazionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.
La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 31

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Nazionale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione.

Articolo 32

La Segreteria Nazionale può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.
La Segreteria Nazionale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 33

La proposta di deliberare la sfiducia agli Organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dello Statuto.
Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.
La decisione sulla proposta di sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 34

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.
Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, sulle materie in esame. Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.
Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 35

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta.
A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 36

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali Organismi in sostituzione di quelli vacanti.

CAPITOLO XI
Il Comitato Esecutivo

Articolo 37

Il Comitato Esecutivo è composto:
a) da n. 40 componenti eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
c) dalla Responsabile del Coordinamento donne e politiche di genere.

Articolo 38

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria Nazionale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dal Comitato Esecutivo da parte di 1/3 dei suoi componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria Nazionale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria Nazionale trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato, gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Ai fini della nomina del Commissario di cui all'articolo 23 dello Statuto della FISASCAT, la Segreteria Nazionale è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli Organismi.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica Certificata).

Articolo 39

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Nazionale, delegato a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

CAPITOLO XII

Il Collegio dei Probiviri

Articolo 40

I ricorsi al Collegio dei Probiviri della FISASCAT devono pervenire entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15 (quindici), fissato dall'articolo 23 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

Il ricorso al Collegio Confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pervenimento degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata a/***r, PEC (Posta Elettronica Certificata)*** oppure deposito dell'atto presso gli uffici del Collegio competente.

L'Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'Organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali contro interessate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'articolo 17 dello Statuto FISASCAT.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 41

Il Collegio Confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i Collegi e sulle controversie devolute ai Collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria e nelle decisioni richieste a norma dell'articolo 76 comma 2 del Regolamento Confederale.
Qualora le Federazioni Nazionali di categoria e le Unioni Sindacali Regionali/Interregionali fossero prive del proprio Collegio dei Probiviri, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione competente, dandone contestualmente notizia all'interessata/o. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessata/o.
Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri di FISASCAT non si pronunci entro il termine di cui al presente Regolamento, decide in unica istanza il Collegio Confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessata/o o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 42

Entro il termine perentorio di 180 (centoottanta) giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio Confederale dei Probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.
Il termine perentorio di 180 (centoottanta) giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.
Il termine di 180 (centoottanta) giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, nonché dalla data di celebrazione del Congresso Confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio, e nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 8, ultima parte, dello Statuto Confederale e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Articolo 43

Ai fini della determinazione delle competenze del Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto Confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dalle/dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 3 dello Statuto Confederale.
La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso di cui al presente Regolamento.

Articolo 44

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui al presente Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.
I ricorsi inviati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) avranno il medesimo valore legale. In tal caso la ricevuta di avvenuta consegna certificherà la data di invio, che farà fede per il rispetto dei termini riportati nel precedente comma, fatti salvi i casi di prova contraria su vizi tecnici o impossibilità di recapito.

Articolo 45

Le vertenze elettorali relative alle elezioni degli organi sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali (confederali) cui si riferiscono. Il Collegio Confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei Probiviri.
Le vertenze, riguardanti elezioni per delegate/i ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 46

La convocazione del Collegio dei Probiviri è effettuata dalla/dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di due componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Articolo 47

Nelle ipotesi previste dall'articolo 17 dello Statuto FISASCAT, la riapertura del procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso in presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.
A tal fine il Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, deliba l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 48

Nelle ipotesi previste dall'articolo 19, comma 3, dello Statuto FISASCAT, il Collegio dei Probiviri deve provvedere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
A tal fine l'organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.
La/Il Presidente di tale Collegio convoca lo stesso entro le 96 ore successive.

Articolo 49

Nelle ipotesi previste dall'articolo 20 dello Statuto FISASCAT, la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.
Decorso tale termine, qualunque iscritta/o può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto FISASCAT, il competente Collegio dei Probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.
In tale ipotesi, la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

CAPITOLO XIII

Composizione degli Organismi

Articolo 50

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:
- Federazioni territoriali di categoria, tre componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni regionali di categoria, tre componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni regionali di categoria regionalizzate o interregionalizzate, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni nazionali di categoria, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni nazionali di categoria monocomposte interessate da processi di accorpamento, da cinque a sette componenti compreso il Segretario Generale per il periodo corrispondente ad un mandato. Superato tale periodo la composizione della Segreteria sarà di massimo cinque componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Federazioni nazionali di categoria pluricomposte di prima affiliazione, da tre componenti compreso il Segretario Generale;
- Federazioni nazionali di categoria pluricomposte di seconda affiliazione, da tre a cinque componenti compreso il Segretario Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Segreteria Nazionale Confederale fino a un massimo di otto componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le segreterie saranno composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, compreso il Segretario Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato

il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.
Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da tre a cinque componenti, compreso il Segretario Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni).
Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.
Le previsioni di cui al presente articolo dovranno avere integrale applicazione ed Attuazione in concomitanza con la rielezione della Segreteria stessa e comunque ogni qualvolta si determinino condizioni tali da consentirne l'applicabilità.

CAPITOLO XIV
Strutture Regionali/Interregionali Territoriali
Articolo 51

Compete alle Federazioni Regionali-Interregionali:
- il coordinamento dell'attività politico-contrattuale delle strutture territoriali;
- l'organizzazione, di intesa con le strutture territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali territoriali;
- il sostegno alle strutture territoriali per le politiche contrattuali di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione - queste ultime con il coordinamento dell'Unione regionale Confederale;
- la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Regionale o Interregionale è composto da:
- Segretari responsabili dei comprensori FISASCAT della Regione;
- Rappresentanti di categoria dei comprensori eletti dai Consigli Direttivi Comprensoriali nel rapporto e con le modalità indicate, all'atto della convocazione del Congresso Regionale, dal Consiglio Regionale di categoria, in relazione al numero degli iscritti;
- nelle regioni ove i Consigli Regionali/Interregionali non sono costituiti, le modalità di elezione ed il rapporto di rappresentanza verranno stabiliti dal Congresso ad inizio dei lavori;
- dovrà comunque essere assicurata la presenza nel Consiglio Regionale, secondo criteri di rappresentatività, di tutti i territori della Regione;
-da un numero di componenti eletti dal Congresso, determinato in sede di Congresso, in misura almeno pari al numero dei componenti di diritto;
- dalla responsabile del Coordinamento donne e politiche di genere della FISASCAT se non eletta.

Nel Consiglio Regionale/Interregionale va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i e/ o di seconda generazione e di giovani under 35.
Il Consiglio Regionale o Interregionale è competente a deliberare, sulla base della consistenza organizzativa, la composizione della Segreteria Regionale o Interregionale che sarà eletta con votazioni separate nel seguente ordine: la/il Segretaria/o Generale, la/il Segretaria/o Generale Aggiunta/o (laddove previsto), ed i componenti la Segreteria.

Articolo 52

Compete alle Federazioni territoriali:
a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;
c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);
d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;

e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
f) la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.
Il Comitato Direttivo territoriale è composto:
- da un numero di componenti eletti dal Congresso e determinato in sede congressuale;
- dalla responsabile del Coordinamento donne e politiche di genere della FISASCAT territoriale, che ne entra a far parte di diritto se non eletta.
Nel Comitato Direttivo territoriale va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i e/o di seconda generazione e di giovani under 35.

PARTE IV
PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI
CAPITOLO XV
Il patrimonio
Articolo 53

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.
Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici ed alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.
La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture.
Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli Organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.
Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle organizzazioni consegnatarie dei beni medesimi.
Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 54

Le Federazioni ad ogni livello, rispondono delle obbligazioni assunte dai propri Organismi, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo, sempre che le stesse non conseguano da comportamenti dolosi o colposi.
A tal fine, le Federazioni nazionali e territoriali dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.
Nei rapporti esterni i rappresentanti legali delle Federazioni territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.
I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni dolose o colpose od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non concernono e non si applicano agli iscritti per ciò che riguarda le loro attività professionali e/o lavorative e che non sono inerenti le eventuali cariche elettive politico-sindacali ricoperte ai sensi del presente articolo.
Le Federazioni Territoriali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L.81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

CAPITOLO XVI
I bilanci
Articolo 55

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.
Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi Sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli operatori con riferimento al Regolamento economico approvato dai rispettivi comitati esecutivi ove previsti.
I bilanci, approvati dai competenti Organismi delle strutture, dovranno essere inviati:
- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali alle Ust, alle Federazioni Regionali di categoria ed alla Federazione Nazionale;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali/Interregionali alle Usr/Usi ed alle federazioni nazionali di categorie;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalla federazione nazionale alla Confederazione Dipartimento Amministrativo.

Sarà cura della Federazione nazionale di categoria trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza. Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e nelle modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.
Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.
Ogni due anni la Segreteria Nazionale predispone il bilancio sociale della Federazione.

CAPITOLO XVII
Ispezioni
Articolo 56

La Federazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle federazioni territoriali a qualsiasi livello.
Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Nazionale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta della Segreteria Nazionale.
Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno in deroga a quanto previsto in materia dallo Statuto della FISASCAT.

CAPITOLO XVIII
Obblighi di adeguamento
Articolo 57

Le strutture territoriali che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo regolamento a quelli della Federazione, dovranno procedere a tale adempimento entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale.
Le Federazioni Territoriali e Regionali/Interregionali della FISASCAT invieranno alla Segreteria Nazionale FISASCAT copia degli Statuti e dei Regolamenti approvati e/o modificati secondo le procedure previste.
In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria può avanzare richiesta al Collegio dei Probiviri della Federazione perché dichiari la nullità delle norme in contrasto.

Articolo 58

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.